

Assicurazione per la copertura dei rischi delle Spese Legali e Peritali

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto “ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI - PROFESSIONISTI”



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00835351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre le spese legali e giudiziali sostenute in sede giudiziale e stragiudiziale in conseguenza di un fatto correlato allo svolgimento dell'attività professionale assicurata.

Spese Legali e Peritali - Professionisti

Che cosa è assicurato?

Con questa assicurazione sei coperto per l'onere relativo ad ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato, in conseguenza di un fatto involontario di natura extra-contrattuale inerente all'attività professionale assicurata.

La garanzia opera anche per le controversie individuali di lavoro nei confronti dell'Assicurato dai propri dipendenti nonché per le controversie relative alla locazione od alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita l'attività

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale indicato in polizza, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.

Sono presenti garanzie aggiuntive.

L'assicurazione è prestata fino al concorrenza del massimale assicurato, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è operante per controversie aventi ad oggetto:

- ✗ Materia contrattuale, ovvero recupero di crediti relativi a prestazioni o forniture effettuate dall'Assicurato;
- ✗ Fatti originati dalla circolazione di veicoli o dalla navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, ecc., a cui l'Assicurato abbia preso parte;
- ✗ Violazioni civili o penali relative a rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza;
- ✗ Violazioni civili o penali relative a contraffazioni di marchio, diritto d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale e violazione di norme di diritto tributario e fiscale;
- ✗ Violazioni civili o penali derivanti da detenzione od impiego di sostanze radioattive o da contaminazione o inquinamento atmosferico, di acque, terreni e colture.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre negli Stati membri dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.

Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con maggiorazione del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali /mensili pattuite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro). Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e,

in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Il premio è comprensivo di imposte.

Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, puoi recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.